REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI [redacted]

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di La [redacted], nella causa iscritta al n° [redacted] A.C. promossa da:

[redacted]

dell'avv. Luciano Cau, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto introduttivo del giudizio

ATTRICE

contro

[redacted]

in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

contro

[redacted]

e difende per procura notarile in atti

CHIAMATA IN GARANZIA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Oggetto: pagamento somma a titolo di risarcimento del danno derivante da navigazione marittima.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Conclusioni per la parte attrice:

[redacted]

per l'effetto, condannare il Sig. [redacted] *al risarcimento in favore della Sig.ra* [redacted] *di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro in oggetto e, in particolare al pagamento della somma di € 4.224,00 oltre al danno da fermo tecnico, di quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, danno da ritardo ed interessi dalla data del sinistro fino a saldo;*

condannare il convenuto al pagamento dei diritti e onorari dovuti all'Avv. Luciano Cau per la fase stragiudiziale del procedimento, pari a € 300,00;

porre a carico del convenuto le spese e gli onorari del giudizio, che chiede vengano distratti in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, concedendo all'emananda sentenza la provvisoria esecutorietà come per legge"

Conclusioni per la parte convenuta e litisconsorte necessaria:

"*in via principale, rigettare per difetto di prova la domanda proposta da* [redacted] *in via gradata, ma solo nella denegata ipotesi in cui la pretesa attorea dovesse trovare ingresso, condannare la chiamata in causa S.p.A.* [redacted] *a prestare la malleva e a tenere, di conseguenza, la comparente e gli eredi di* [redacted] *indenni da ogni e qualsiasi pregiudizio che dovesse derivare dall'accoglimento della domanda dell'attrice con refusione delle spese di lite.*"

Conclusioni per la parte chiamata in causa:

"*A) Preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della* [redacted] *Ass.ni S.p.A. per i motivi meglio specificati al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta;*

Nel merito.

B) Contrariis reiectis;

C) Assolvere la Compagnia convenuta da ogni avversa pretesa.

D) In ogni caso con vittoria di spese.".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice di pace di [redacted] dinanzi al quale la medesima aveva previamente incardinato la presente causa, [redacted] conveniva in giudizio il sig. [redacted] assumendo di avere subito dei danni patrimoniali in conseguenza di un incidente nautico; più precisamente, affermava che il

[redacted], il proprio natante [redacted], mentre stazionava ormeggia nel pontile n. 1 del Porto di [redacted] veniva urtato in corrispondenza della prua dall'imbarcazione [redacted], di proprietà e condotto dal Sig. [redacted] nell'esecuzione di una manovra di ormeggio in retromarcia;

la riparazione dei danni richiedeva l'esborso di € 2.736,00, oltre alla spesa di € 1.488,00 per il trasporto, l'alaggio, il taccaggio, la sosta ed il varo della barca in cantiere;

essendo risultati inutili i tentativi di ottenere il risarcimento dei predetti danni l'attrice aveva introdotto il presente procedimento, chiedendo la condanna del danneggiante alla rifusione delle somme sopra indicate, oltre al danno da fermo tecnico ed alle spese legali sostenute per l'assistenza stragiudiziale del difensore;

il convenuto [redacted] si costituiva in giudizio formulando preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per non essere stata preceduta dal preventivo procedimento obbligatorio della negoziazione assistita; eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in quanto né proprietario, né conducente del natante in occasione del sinistro dedotto in causa e negando che questo si fosse effettivamente mai verificato; nell'eventualità contraria, deduceva altresì la esclusiva o concorrente responsabilità dell'attrice, l'infondatezza della domanda, sia per l'impossibilità di verificare l'entità dei danni, avendo la stessa attrice provveduto ad effettuare la riparazione della barca prima di intraprendere l'azione risarcitoria, sia in ordine alla pretesa di rimborso delle spese per trasporto e rimessaggio e sia, infine, per l'indennità da fermo tecnico;

in ogni caso, chiedeva il convenuto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della [redacted] S.p.a., con la quale il natante risultava assicurato per la r.c..

Alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, al quale il convenuto provvedeva a notificare relativo atto di chiamata in causa, nonché quella di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, da individuarsi nel proprietario dell'imbarcazione asserita danneggiante, formulata da parte attrice.

[redacted], chiamata in garanzia, si costituiva in giudizio; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto assumeva che il contratto assicurativo stipulato in relazione all'imbarcazione [redacted], in applicazione dell'art. 123 del Codice delle Assicurazioni private, prevedeva la garanzia esclusivamente per i danni alla persona, mentre per quelli provocati ad altra imbarcazione, la compagnia rispondeva

unicamente qualora questi fossero riconducibili ad incendio, scoppio esplosione non conseguenti alla navigazione;

nel merito, contestava l'an ed il quantum debeatur, associandosi ai rilievi formulati dal convenuto.

Si costituiva in giudizio anche la litisconsorte [redacted], proprietaria dell'imbarcazione e [redacted], la quale preliminarmente eccepiva il mancato espletamento della procedura della negoziazione assistita sia nei propri confronti che in quelli del soggetto chiamato in garanzia;

nel merito confermava che il proprio coniuge non si trovava a condurre l'imbarcazione al momento del sinistro e negava che questo si fosse verificato; invocava comunque l'applicazione dell'art. 2054 c.c. ed aderiva, per il resto, alle eccezioni, deduzioni e domande formulate dall'[redacted]

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 24.09.2021 il giudice ammetteva le prove testimoniali, alcune delle quali delegate per l'assunzione al giudice di pace di [redacted] nelle more dell'espletamento delle prove il processo veniva interrotto a seguito della dichiarazione, da parte del suo difensore, dell'avvenuto decesso del sig. [redacted] la causa veniva poi ritualmente riassunta anche nei confronti degli eredi, costituitisi in giudizio per la prosecuzione;

esperite le prove orali veniva disposta ctu con nomina del sig.[redacted]il quale rinunciava all'incarico; veniva dunque nominato altro ctu [redacted] che depositava relazione scritta;

terminata la fase istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione, dopo avere le parti precisato le rispettive conclusioni e depositate le comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata la questione della dedotta improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ei confronti della litisconsorte necessaria; sul punto deve essere rilevato che parte convenuta non ha riproposto l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, la stessa deve ritenersi abbandonata (Cass. 13 settembre 2019, n. 22887);

indipendentemente da ciò, va osservato che dagli atti di causa emerge in modo evidente che, allo stato in cui si trova il processo, le parti hanno tacitamente manifestato la loro indisponibilità ad una definizione conciliativa della controversia, tanto che il mancato compimento del suddetto adempimento, che si appalesa del tutto superfluo, da un lato pare possa condurre ad una conseguenza di sfavore per il processo, e, dall'altro, non

contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, che invece sarebbe compromesso qualora il giudice dovesse assegnare il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione nei confronti di tutte le parti e fissare altra udienza successiva, quantomeno di ulteriori 30 giorni, per la verifica dell'esito della negoziazione.

Nel merito, deve osservarsi che i fatti possono essere ricostruiti nel modo seguente, secondo gli accadimenti riferiti dai testimoni in sede di espletamento delle prove, tutti conformi tra loro e dunque assolutamente attendibili;

il conducente, sig. [redacted], del natante [redacted], di proprietà della convenuta [redacted], mentre per ormeggiare procedeva in retromarcia, urtava con la parte laterale sinistra della poppa (giardinetto di poppa) la parte laterale anteriore destra della prua (mascone di dritta) dell'imbarcazione dell'attrice [redacted] che si trovava in ormeggio presso il porto di [redacted] infatti:

[redacted], all'udienza del 02.03.2023, ha riferito di avere assistito, mentre si trovava casualmente su un pontile del porto di [redacted], all'intera manovra effettuata dal conducente dell'imbarcazione della convenuta che, nel retrocedere "*andava ad urtare con la poppa (parte laterale sinistra, o meglio giardinetto di poppa) la parte laterale anteriore destra della prua (o meglio il mascone di dritta)*" del natante sella sig.a [redacted] fermo agli ormeggi;

[redacted] ha ricordato che l'episodio avvenne nei pressi della sua barca, ormeggiata nel porto di [redacted], che l'imbarcazione della convenuta andò a collidere contro quella della [redacted] e che "*l'urto aveva interessato più che la prua, piuttosto la parte laterale destra*" di questa;

[redacted], escusso in sede di prova delegata, ha riferito che la barca condotta dall'[redacted], a bordo della quale egli si trovava, urtò certamente quella della [redacted] "*ma non violentemente; l'urto avvenne sulla fiancata destra dell'imbarcazione* [della [redacted] *.. l'urto era di lieve entità mentre ormeggiavamo, il vento era forte ed* [redacted] *non riuscì a recuperare totalmente con l'elica di prua*"; pur dovendo rilevare l'evidente intento del testimone di minimizzare, mediante valutazioni ed apprezzamenti che esprimono opinioni soggettive, gli esiti dell'evento descritto, non vi è dubbio che egli ha confermato pienamente la descrizione di esso, conformemente a quanto fatto dagli altri testimoni;

[redacted], sentita dinanzi al giudice di pace di [redacted] ha ricordato che si trovava a bordo del natante di parte convenuta e che "*era presente una imbarcazione accanto al nostro posto barca; ricordo che c'era molto vento e che nonostante* [redacted] *avesse l'elica di prua non riuscì ad evitare di strusciare sull'imbarcazione ivi ormeggiata* […] *l'impatto fu una strisciata tra la fiancata sinistra della nostra barca e la fiancata destra dell'altra*".

Dalle sopra riportate dichiarazioni emerge all'evidenza che l'imbarcazione [redacted], contrariamente a quanto egli e la sig.a [redacted] hanno dichiarato nella loro comparsa di costituzione e risposta, era effettivamente condotta dall' [redacted] e che la stessa durante una manovra di retromarcia andava a collidere con la parte laterale sinistra contro quella destra della barca attorea;

l'esclusiva responsabilità del conducente dell'imbarcazione della sig.a [redacted] non può mettersi in alcun dubbio, considerato che quella danneggiata si trovava ferma e regolarmente ormeggiata; [redacted], perciò, non ha adottato le opportune cautele per evitare lo scontro, omettendo di agire secondo le regole della prudenza, diligenza e perizia che la particolare manovra effettuata imponeva, dovendo altresì valutare adeguatamente la situazione climatica esistente (forte vento, come riferito dai testimoni, che presumibilmente creava il pericolo di oscillazioni, rollii e spostamenti della barca);

le circostanze sopra indicate da un lato sono idonee a vincere la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054 c.c., applicabile nei casi di incidenti stradali e nautici, con conseguente attribuzione della stessa all' [redacted] come si è già detto, in via esclusiva, e, dall'altro lato, determinano all'evidenza l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dello stesso e il danno provocato all'imbarcazione della sig.a [redacted]

A tale proposito, si deve infatti convenire anche con l'opinione espressa dal C.T.U. inserita nella sua relazione depositata in atti, con argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, secondo la quale - seppur considerando di non avere potuto ispezionare materialmente la barca danneggiata, in quanto era già stata riparata, né quella danneggiante, non più disponibile per le verifiche poiché ceduta a terzi non individuabili - il danno accertato è con ogni probabilità riferibile all'urto ricevuto, essendo esso compatibile con la descrizione dell'evento fornita nell'atto introduttivo del giudizio dall'attrice e confermato dai testimoni escussi.

Peraltro, il testimone [redacted], nel confermare il preventivo e la fattura da lui emessi, ha riferito che i danni presenti all'imbarcazione post sinistro, che avrebbe poi effettivamente provveduto lui stesso a riparare, erano proprio quelli raffigurati nelle fotografie prodotte dall'attrice ed esaminate dal C.T.U..

Del resto, se l'urto è certamente e pacificamente avvenuto e se non si riscontra nessun altro segno di danneggiamento, seppur minimo, nell'imbarcazione dell'attrice oltre a quelli evidenziati nelle fotografie, non si comprenderebbe, per considerare i rilievi mossi dalla parte convenuta e dall'assicurazione in riferimento al nesso di causalità, a quale altra differente causa, rimasta ignota, questi ultimi sarebbero oggettivamente e razionalmente attribuibili, e nemmeno si spiegherebbe perché l'urto in questione non avrebbe prodotto alcun segno visibile; non si può, inoltre, evitare di valutare che parte convenuta non si è servita dell'opportunità, di cui poteva facilmente disporre, di conservare e produrre in giudizio elementi di prova che potessero documentare l'estraneità dei danni sopra indicati all'incidente dedotto in causa, come, ad esempio, le fotografie attestanti l'assenza di segni di danneggiamento nella propria imbarcazione o l'incompatibilità degli stessi con le modalità dinamiche sopra descritte.

Pertanto, l'unica conclusione cui si deve giungere in base al sufficiente grado di certezza che determinano le sopra esposte argomentazioni, è proprio l'esistenza del nesso di causalità tra gli eventi ed i danni accertati e la riferibilità di questi alla condotta imprudente dell'[redacted]

Chiarita dunque la sussistenza dell'*an debeatur*, deve ora esaminarsi il *quantum*;

sul punto, deve evidenziarsi che la documentazione prodotta dall'attrice (preventivi di spesa per trasporto, alaggio, taccaggio, sosta e varo e quello per le riparazioni, nonché le rispettive fatture commerciali attestanti i pagamenti eseguiti) ha trovato sostanziale approvazione da parte del C.T.U. (ancora una volta con argomentazioni precise e intrinsecamente logiche e, dunque, condivisibili) sia in merito alla congruità dei prezzi praticati, che al carattere di necessarietà delle lavorazioni descritte nei documenti al fine della riparazione dei danni;

tuttavia, lo stesso ausiliario ha rilevato una certa difformità tra i preventivi e le fatture ed ha conseguentemente privilegiato la risultanza di queste ultime allo scopo di determinare la congrua entità degli esborsi; è quindi giunto alla condivisibile conclusione che per le spese indicate nella fattura della [redacted] N°197t/2016 del 13/08/2019 di € 688,07 (spese di alaggio, ecc.) il prezzo congruo è pari ad € 574,99, e per i lavori di cui alla fattura dell'Impresa Nautica [redacted]

N°14 Del 04/09/2019 (riparazioni) il prezzo di € 2.318,00 in essa esposto corrisponda a quello congruo;

per conseguenza, i danni ed il relativo ristoro in favore dell'attrice devono essere liquidati in complessivi € 2.892,99.

Nulla compete per il danno da fermo tecnico, come preteso da parte attrice, in quanto nessuna prova ha offerto in proposito; va condivisa, sul punto, la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo la quale "*il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso*" (ex multis, Cass. 32924/2024; Cass. 20620/2015).

Va invece riconosciuto alla parte attrice il rimborso di quanto corrisposto al proprio legale nella fase pre-contenziosa, pari ad € 300,00, che integra una voce di danno risarcibile (danno emergente, come lo ha ritenuto, fra le tante, Cass. 15265/2023) in considerazione dell'attività di assistenza svolta dal professionista certamente finalizzata alla definizione della controversia.

Infine, sulle somme come sopra determinate vanno riconosciuti gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, 1°comma, c.c., decorrenti dalla data dell'evento lesivo relativamente al risarcimento dei danni all'imbarcazione e dalla data di emissione della fattura del legale riguardo le spese di assistenza stragiudiziale, sempre fino al saldo.

Il risarcimento del danno, nella complessiva somma di € 3.192.99, e degli interessi sopra indicati, deve essere posto a carico della sola proprietaria dell'imbarcazione;

a tale proposito si evidenzia che è pacifico che vi sia un contratto assicurativo tra le parti come dedotto in causa; è invece controverso che detto contratto preveda la garanzia per i soli danni alla persona ed alle cose, limitatamente, questi ultimi, alle ipotesi di scoppio, incendio ed esplosione non conseguenti alla navigazione (come prospettato da [redacted] Assicurazioni S.p.a.) ovvero anche per quelli a terzi in genere, come affermato dalla sig.a [redacted]

la copia della polizza assicurativa versata in atti conferma integralmente quanto affermato della prima e, perciò, nessuna garanzia assicurativa è stata stipulata per i danni a cose se non quella per scoppio, incendio ed esplosione non conseguenti alla navigazione.

L'art. 41 del D. Lgs 171/2005 prevede applicarsi alla nautica da diporto le norme del codice della strada; l'art. 193 C.d.S., impone l'obbligo dell'assicurazione per la

responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli posti in circolazione; l'art. 123 D. Lgs. n. 209/2005 (codice assicurazioni private) stabilisce che "*le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona*";

la Corte di Cassazione ha chiarito già da tempo, nella vigenza delle disposizioni della L. 990/1969, che "*in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato ne' l'azione diretta contro l'assicuratore, ne' la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone*" (Cass. 8816/2002; Cass. 26915/2018) e tale principio ha trovato più recente conferma, in riferimento all'analoga nuova disciplina di cui all'art. 123 Cod. Ass., da Cass. 22062/2018, secondo la quale "i*n materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo*".

Nel caso di specie, esclusa l'azione diretta da parte del danneggiato (che non è stata proposta), quella di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti dell'assicuratore esige la produzione delle clausole contrattuali che prevedono l'estensione della stessa ai danni alle cose; tale onere, come detto, non è stato adempiuto;

ne consegue che, poiché nessun obbligo assicurativo gravava sulla convenuta per i danni alle cose, di converso, nessuna garanzia è tenuta a prestare la [redacted] Assicurazioni per il sinistro oggetto della presente causa, a seguito del quale l'attrice ha subito soli danni a cose.

Di conseguenza, deve rigettarsi la domanda di manleva.

[redacted] deve, pertanto, condannarsi, oltre al risarcimento del danno come si è detto sopra, anche al pagamento delle spese di lite in favore della [redacted] Assicurazioni S.p.a.in virtù del

principio di soccombenza; sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, oltre al rimborso di quanto versato in favore del CTU.

P.Q.M.

Il giudice di pace di [redacted] definitivamente pronunciando,

1. accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la [redacted] al pagamento della complessiva somma di € 3.192.99 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice [redacted], oltre agli interessi come meglio indicato in parte motiva;
2. rigetta la domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti di [redacted] Assicurazioni S.p.a.;
3. condanna la stessa convenuta [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, [redacted] che liquida in complessivi € 1.265,00 per compensi professionali (di cui, per la fase di studio: € 236,00; per la fase introduttiva: € 252,00; per la fase istruttoria: € 352,00; per la fase decisionale: € 425,00), oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, del bollo di iscrizione a ruolo, delle spese di C.T.U.;
4. condanna la stessa convenuta la [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore della [redacted] p.a. che liquida in complessivi € 1.265,00 per compensi professionali (di cui, per la fase di studio: € 236,00; per la fase introduttiva: € 252,00; per la fase istruttoria: € 352,00; per la fase decisionale: € 425,00), oltre accessori di legge.

[redacted]

[redacted]